



COMUNE DI SOVER

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 22 di data 25/08/2014

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento inoltre rende operative e specifica le normative per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche, dando in tale modo agli operatori uno strumento valido per svolgere al meglio le delicate funzioni legate al decesso, dando ai familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) permettere a chiunque, di avere informazioni dettagliate in relazione a tutta la sfera funebre, consentendo quindi di aver più cognizioni di causa in momenti delicati;
 - c) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, organizzare l'intero servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe di tutta la sfera funebre e cimiteriale in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

Art. 2 - Autorità di gestione dei servizi di polizia mortuaria e cimiteriale

1. Le funzioni di polizia mortuaria ed in materia cimiteriale di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale e dai dirigenti del servizio specifico.
2. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da

persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non si rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi istituzionali (gratuiti) ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica sia essa effettuata presso l'abitazione che in strutture pubbliche;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate nella pubblica via, su ordine esplicito dell'autorità giudiziaria;
 - c) il servizio di osservazione dei cadaveri quando esso debba venir effettuato in strutture del Comune;
 - d) le esumazioni ordinarie e la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) l'emissione dell'autorizzazione al seppellimento;
 - f) il servizio funebre, comprensivo della fornitura del cofano e delle minimi necessità allo svolgere del funerale, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

Art. 4 - Servizi per i bisognosi e defunti senza familiari

1. Il Comune si fa carico delle spese del funerale con la fornitura del cofano, del trasporto dal luogo del decesso al cimitero, ad un minimo di addobbo floreale ed all'inumazione in campo comune, ove la famiglia, trovandosi in situazione di indigenza, ne faccia domanda, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per fruire dell'assistenza economica di base. Tale situazione va successivamente accertata mediante acquisizione dal competente Servizio sociale di apposita certificazione attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
2. Tale servizio viene erogato dal Comune mediante azienda funebre accreditata, per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del

funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c..

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro.

Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici Comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco delle concessioni stipulate;
 - c) i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - d) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
 - e) informazioni sui defunti compatibilmente con discrezionalità della richiesta.

Art. 7 – Servizi erogati

1. Colui che si presenta in Comune per richiedere uno dei servizi sottoesposti e per concordarne le modalità, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - a) coniuge;
 - b) figli;
 - c) genitori;
 - d) fratelli e sorelle;
 - e) nipoti.
3. I servizi prestati dagli uffici comunali sono:
 - a. accettazione della dichiarazione di morte unitamente ai documenti sanitari da parte di un familiare o da azienda funebre da esso delegata e sviluppo dei documenti autorizzatori al fine di permettere la sepoltura, il trasporto, la cremazione del defunto sia nel territorio comunale che fuori da esso;
 - b. gestione delle pratiche relative al funerale, compreso il servizio cimiteriale;
 - c. disbrigo delle pratiche in merito alla domiciliazione e dispersione della ceneri del *de cuius*;
 - d. qualsiasi altra informazione relativa alla sfera funebre e cimiteriale.

Art. 8 - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale, qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese **devono** svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. Le imprese private comunicheranno al Comune la necessità di una prestazione cimiteriale, almeno 30 ore prima dell'inizio del funerale o della operazione richiesta.
3. Le imprese di O.F. comunicheranno al Comune data ed orario del funerale appena possibile, compatibilmente con gli orari dell'ufficio competente.
4. La ditta appaltatrice il servizio cimiteriale, riceverà disposizioni ed indicazioni sulle prestazioni unicamente dall'ufficio Comunale.
5. Le auto funebri operanti sul territorio devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.

6. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
7. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall'Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni delle auto funebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità Sanitaria.

Art. 9 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri comunali.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal personale comunale preposto, a seguito della Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Viene consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.
4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n° 285/1990, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Se richiesto dai familiari la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi igienico sanitari e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nelle camere mortuarie presso il cimitero dotato di locali idonei.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Si richiama l'attenzione all'impiego di tessuti biodegradabili all'interno del cofano.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro per partenze fuori comune, è effettuata sotto la **vigilanza** del personale comunale secondo l'art. 4 in quanto disposto dalla Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria d.d 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, anche per i casi di trasporto all'interno del Comune, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma, sono certificate dall'incaricato del trasporto mediante un'attestazione, che ne certifica, sotto la sua responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione, consegnata al funzionario comunale, viene successivamente custodita presso gli uffici comunali.

Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da un'apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della Sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma. Tale documentazione verrà custodita presso gli uffici comunali.
4. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dalle normative vigenti.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO II – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 – Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:

- a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dalle camere ardenti, o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
- c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 15 - Modalità dei trasporti

- 1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
- 2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- 1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
- 2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
- 3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di

adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 17 - Cerimonie funebri

1. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune di prassi si eseguono nei giorni feriali compreso il sabato. Per i decessi avvenuti nel Comune di Sover su richiesta e in accordo con l'Ufficiale dello Stato Civile e il Sindaco i funerali possono essere svolti anche nei giorni festivi. Per i decessi avvenuti fuori Comune è sempre possibile lo svolgimento del funerale in giorni festivi qualora i familiari siano in possesso dell'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Comune di decesso e previo avviso al Comune di Sover.
2. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
3. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.
4. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale anche con riti laici, civili o di altre religioni.
5. I funerali si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) se il decesso avviene nel comune chiusura del feretro secondo l'orario stabilito con il comune e successivo trasporto al luogo deputato per la cerimonia.
 - b) celebrazione della funzione religiosa o civile;
 - c) trasferimento dal luogo della cerimonia al cimitero di sepoltura. Il trasferimento in corteo, è ammesso ove consentito dalla situazione dei luoghi e del traffico.

Art. 18 - Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale comunale preposto assiste, alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla consegna all'incaricato al trasporto dei documenti relativi ed il ritiro di una copia del documento di attestazione. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dal personale comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Comune. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;

- b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro, alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Salute, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusa e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
- c) Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura dell'attestazione scritta, di cui alla lettera precedente.
- d) In caso di cremazione di cadavere alla documentazione sopra elencata vi sarà anche l'autorizzazione alla cremazione.

CAPO III – CIMITERI

Art. 19 – Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei seguenti cimiteri: Sover – Montesover e Piscine.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
1. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Sindaco.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale comunale addetto al cimitero o azienda appaltatrice del servizio.
3. Le operazioni di esumazioni possono venir appaltate ad azienda specializzata nel settore, dimostrata la competenza e la serietà professionale per un servizio tanto delicato e particolare. Nessuno, sia soggetto individuale o azienda è autorizzato ad effettuare operazioni di qualsiasi natura senza preventivo accordo o autorizzazione del Comune. Chiunque operi all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione di cui sopra sarà diffidato a non accedere in futuro nei cimiteri comunali.
4. L'Azienda Sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. Il personale comunale del cantiere cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, facendo tempestiva segnalazione al Servizio Tecnico comunale. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 20 – Ammissione nei cimiteri comunali o nel territorio

1. Nei cimiteri del Comune di Sover, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone **decedute** nel territorio o che, ovunque decedute, avevano nello stesso, al momento della morte, la propria **residenza** o risultavano iscritti all'A.I.R.E. del Comune.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché **nati** nel Comune o ivi residenti al momento della nascita.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le ceneri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di loculo.
Possono essere ricevute e seppellite le salme di persone non residenti e decedute in altro Comune qualora:
 - a) Il coniuge o i parenti o gli affini entro il I° grado risiedano nel comune di Sover e ne facciano domanda;
4. Sono pure accolte le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
5. Viene garantito il diritto di sepoltura a salme di ospiti e degenti presso Case di Riposo e di cura, emigrati dal Comune.
6. Indipendentemente dagli articoli di cui sopra possono venir disperse sul territorio le ceneri dei defunti che lo abbiano manifestato in vita.
7. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme, di ceneri e resti mortali di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora ravvisi l'esistenza di particolari motivi di ordine umanitario.

Art. 21 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente;
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
4. Possono, inoltre, essere istituiti anche reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone di culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.
5. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa

lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto.

Art. 22 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture in terra assegnate gratuitamente a seguito di funerale;
 - b) sono private le sepolture in tombe di famiglia, affidate mediante regolare contratto di concessione;
2. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati.

Art. 23 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. E' permesso collocare croci – lapidi e cippi delle dimensioni massimi di ml 0,60 x 1,60 x 0,90. La posa di lapidi ricordo sui muri perimetrali interni dei cimiteri sono disciplinate dall' art. 45 del presente Regolamento. Le lapidi tombali possono essere collocate dopo che sia trascorso almeno un anno dalla inumazione. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

Art. 24 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di salme, ossa derivanti da operazioni di esumazione e ceneri provenienti da ignizione, in opere murarie, costruite dal Comune o dai concessionari laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Nelle sepolture private a sistema di tumulazione, le salme dovranno essere racchiuse in doppio contenitore come da vigente normativa.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione di salme, delle ceneri e resti mortali si prescrive la chiusura della cripta o del loculo mediante mattoni pieni o altro materiale che consenta una chiusura antiprofanazione e per motivi igienico-sanitari. Si applicherà successivamente la lastra di marmo prescritta e concessa con il loculo. Non si potrà applicare altro materiale se non quello prescritto.

Art. 25 - Deposito provvisorio

3. Si dà atto che nei cimiteri del comune non esiste un deposito salme provvisorio.

Art. 26 - Esumazioni ordinarie

1. **Il periodo minimo di inumazione è pari a dieci anni.** Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio competente in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione.
2. L'Ufficio comunale predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco viene affisso all'albo pretorio, nei cimiteri e depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'Ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
5. Non è consentita l'esumazione del cadavere, deceduto per malattia infettiva, se non sono trascorsi almeno due anni dal decesso, e comunque dietro espresso parere dell'Autorità Sanitaria.
6. In via preferenziale il cimitero interessato alle operazioni potrà venir chiuso durante le operazioni.
7. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dall'incaricato del Servizio.
8. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del servizio.
9. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata (celletta o loculo ossario), vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
10. Se entro i dieci giorni che precedono l'inizio delle operazioni nessun familiare della sepoltura avrà manifestato interesse, il manufatto lapideo verrà distrutto, i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione.

11. I manufatti lapidei, per i quali i familiari abbiano espresso il volere di conservazione, dovranno essere rimossi a proprie spese entro il termine fissato; i rimanenti manufatti verranno demoliti e trasportati in discarica autorizzata. Per nessuna ragione possono essere conservati nel cimitero.

Art. 27 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. L'incaricato al servizio è responsabile delle operazioni in atto.
3. Il cimitero interessato alle operazioni verrà chiuso per tutto il tempo necessario, l'area oscurata mediante teli cechi.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
7. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del Responsabile dell'ufficio competente, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

Art. 28 - Esumazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quando esse siano previste e regolamentate dall'ufficio competente.
2. Le esumazioni richieste espressamente dai familiari, non oggetto di pianificazione del Comune sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa o affidate direttamente ad Azienda specializzata, previo accordo con il Comune.

Art. 29 – Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva

Art. 30 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla **incompleta** scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

3. Il **trattamento prestabilito dei resti mortali derivanti da esumazioni per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, viene ordinariamente individuato nella loro cremazione.** Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio e cimiteriale. L'informativa deve essere presente almeno **tre mesi** prima dell'inizio delle operazioni di esumazione. (art.8 L.P. 7 d.d. 20-6-2008)
4. Nei casi di ricorso ai campi di mineralizzazione, è consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze enzimatiche, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
5. Se richiesta, la rimozione e la successiva posa della lapide nel caso della scelta di ricorrere al campo di mineralizzazione, rimane a totale carico del familiare. Non è consentito il deposito anche provvisoriamente, all'interno del cimitero.
6. Rimane a carico del familiare, l'onere finanziario della cassa e del successivo scavo in campo di mineralizzazione.

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali, in campi di mineralizzazione, viene stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche;
 - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze enzimatiche.
8. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale da lui delegato sovrintendere alle operazioni.

Art. 31 - Cremazione dei resti mortali

1. Il Comune, previo assenso dei soggetti aventi titolo o d'ufficio nel caso di loro disinteresse, autorizza la cremazione dei resti mortali indecomposti, sostenendo le spese.
2. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. n° 285/1990.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in sepoltura privata, vengono depositate nel cinerario comune in modo indistinto.

Art. 32 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio competente.
3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 33 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV – CREMAZIONE

Art. 34 – Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione dei resti mortali, si avvale di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

Art. 35 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.
3. Il costo per la cremazione di cadavere è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 02.02.2001, n° 26. Il Comune può determinare, in sede di approvazione delle tariffe, una percentuale di partecipazione alle spese per l'incentivazione di tale servizio. Il costo preso a base del calcolo dovrà essere quello riferito all'impianto che pratica gli importi più favorevoli. Tale agevolazione è esclusivamente a favore dei residenti nel territorio comunale e viene concessa per le cremazioni richieste al momento del decesso.

Art. 36 – Consegna e trasporto delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della legge n. 130 del 2001, con le modalità previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Art. 37 – Destinazione delle ceneri

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.
2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 - a) disperse, secondo le modalità previste dal successivo articolo 38;
 - b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 1. tumulata in cimitero;
 2. interrata in cimitero;
 3. oggetto di affidamento;
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disposte nel cinerario comune.
4. Per quanto riguarda l'interramento delle urne, all'interno del cimitero, è concesso alle seguenti condizioni:
 - a) che la sepoltura ove avverrà l'inumazione delle ceneri non sia in un settore di prossima esumazione;
 - b) che il richiedente del servizio si assuma la responsabilità dell'operazione nei confronti di altri familiari aventi titolo alla sepoltura in terra;
 - c) che l'urna sia il processo finale di una cremazione appena avvenuta, o che provenga da altro comune.

Art. 38 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Sindaco del Comune di Sover.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto a da persona da loro delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

3. La dispersione è consentita unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero comunale (giardino delle rimembranze);
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) la dispersione nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.
2. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dall'incaricato del Servizio.
3. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può esser verificata dal Comune di Sover, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.

4. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 39 – Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai familiari o conviventi individuati nella manifestazione di volontà scritta da parte del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono affidate su richiesta degli aventi titolo a un familiare o convivente per essere custodite nella propria abitazione.
2. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. in caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il Comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario in qualsiasi momento rinuncia all'affidamento dell'urna contenente le ceneri esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, per la dispersione nel cinerario comune, se entro sei mesi dalla predetta rinuncia nessuno degli aventi titolo richieda la consegna dell'urna per un nuovo affidamento. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro. In caso di decesso dell'affidatario l'urna contenente le ceneri va consegnata a cura degli eredi all'ufficio comunale competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ad altro soggetto avente titolo.
4. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione che formalizzerà l'affidamento a un familiare o convivente.

Art. 40 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico.
2. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dall'ufficio competente entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Art. 41 - Disciplina di ingresso nei cimiteri

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - b) alle persone in caso di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 42 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, urlare e parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o alti veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, non di proprietà;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio competente;
 - l) svolgere qualsiasi attività commerciale;

- m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 43 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al comune.

Art. 44 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Le lapidi da porre nei campi comuni devono rispettare le misure di ingombro come di seguito indicate: dimensioni massime ml 0,60 x 1,60 x 0,90 (h). La pietra tombale di ogni sepoltura effettuata nei cimiteri comunali dovrà avere una apertura diretta sul terreno di superficie non inferiore al 30%.
2. Il Comune può concedere deroghe a tali misure per problematiche legate alle diverse strutture cimiteriali.
3. Le lapidi dovranno essere costruite in pietra, in legno e in ferro.
4. Le lapidi tombali possono essere collocate dopo che sia trascorso almeno un anno dalla inumazione.
5. I soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata, presentano all'ufficio competente la richiesta di autorizzazione di posa lapide secondo le prescrizioni regolamentari.
6. I lavori possono essere avviati al ricevimento dell'autorizzazione alla posa. Si rende comunque necessaria la comunicazione, anche telefonica, del giorno ed ora di esecuzione dei lavori.
7. Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia dell'autorizzazione emessa dall'ufficio competente.
8. Al termine dei lavori la ditta incaricata dovrà presentare la relativa dichiarazione di conformità di corretta esecuzione dell'opera ed informare il comune di eventuali danneggiamenti o problematiche.

9. Eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle procedure burocratiche o nelle fasi lavorative, saranno contestate sia all'impresa che al richiedente la posa. Ulteriori e reiterate situazioni, daranno luogo ad una diffida all'impresa per la posa di manufatti in tutti i cimiteri del Comune.
10. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie.
11. La concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 82 e 83 del Testo Unico delle Leggi Provinciali inerenti all'ordinamento urbanistico e tutela del territorio" è comunque dovuta per la realizzazione o la ristrutturazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di monumenti funebri da collocare nei settori monumentali. Si da atto che fino a nuova disposizione non è prevista l'edificazione di tombe di famiglia e tombe monumentali.
12. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
13. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
14. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.
15. Non è consentito il getto in calcestruzzo delle fondamenta, ma unicamente l'utilizzo di due traversine.
16. Le chiusure in marmo dei loculi sono fornite dal Comune e comprese nella concessione del loculo.
17. Il Comune può altresì autorizzare la concessione ai privati di collocare sui muri perimetrali interni al cimitero lapidi ricordo in pietra bianca, delle dimensioni di ml. 0,30 x 0,40, come disciplinato dal successivo art. 45 del presente Regolamento. La fornitura e messa in opera verrà eseguita direttamente dal Comune (anche mediante concessione in appalto a terzi del servizio) con rimborso delle spese a carico dell'utente richiedente.
18. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

Art. 45 – Lapidi ricordo

La concessione ai privati di collocare lapidi ricordo sui muri perimetrali, così come previsto dal precedente articolo, comma 16, è disciplinata come segue:

- a) hanno diritto di richiedere la concessione di posa sui muri perimetrali, previamente individuati dall'Amministrazione comunale, per collocarvi lapidi ricordo, i parenti di defunti che non siano già rappresentati nel cimitero con un

loculo ossario o con una lapide. Non è ammessa la doppia ricordanza per lo stesso defunto;

- b) La concessione ha la durata di anni 30, di norma non rinnovabili, Tuttavia, qualora non vengano pregiudicati gli interessi generali connessi alla razionale gestione del cimitero, il Comune con apposita deliberazione, potrà rinnovare la concessione agli eredi per un eguale periodo previo pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. Il Comune darà avviso della scadenza agli interessati, nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza il loro indirizzo, per l'eventuale rinnovo da richiedersi entro i successivi 30 giorni;
- c) La concessione è subordinata al pagamento della tassa indicata nella tabella allegata A) annessa al presente Regolamento;
- d) Alle domande di apposizione delle lapidi è data la seguente priorità:
 - secondo l'ordine di esumazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente norma regolamentare.

Nel cimitero di Sover – parte nuova – non è ammessa la collocazione di lapidi ricordo.

Art. 46 - Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 47 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO V - CONCESSIONI

Art. 48 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

Le sepolture private si distinguono in:

- a) **tomba di famiglia**: consiste in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della inumazione;
 - b) **celletta**: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare urne cinerarie;
 - c) **loculo ossario/cinerario**: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario e/o urne cinerarie;
 - d) **tomba di famiglia monumentale**: consiste in un manufatto edilizio ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione che per caratteristiche e pregio architettonico si distingue dalle altre sepolture
2. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.
 3. Si dà atto che nei cimiteri del Comune di Sover, non sono presenti tombe di famiglia, cellette e tombe di famiglia monumentali. Nei tre cimiteri comunali sono presenti solamente loculi ossari/cinerari.

Art. 49 - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario della sepoltura individuati secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento al capitolo **diritti di sepoltura** e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. Non sono accolte richieste di concessioni a favore di persone viventi. Le sepolture private disponibili, quindi, possono concedersi per i loculi ossari/cinerari solo in presenza delle ossa o delle ceneri.

Art. 50 - Catasto cimiteriale

Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da apposite planimetrie cimiteriali.

Art. 51 - Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta presso gli uffici comunali, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.

Art. 52 – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e sono stabilite per i loculi ossari/cinerari in anni 30 (trenta);
La durata decorre dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del concessionario.
2. Resta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 53 –Procedure per la concessione

1. Si intende per **concessionario** della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione , che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. In caso di decesso del concessionario, allo stesso subentra, su richiesta, uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato all'ufficio competente entro un anno dal decesso del concessionario originario o in difetto entro 60 giorni dalla richiesta del comune.

4. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario subentrante sia, nell'ordine:
 - a) il coniuge;
 - b) il figlio più anziano;
 - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - e) il fratello o la sorella più anziano;
 - f) il parente più prossimo più anziano.

Art. 54 - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del **concessionario** il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune, ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sono eseguite dal personale tecnico competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Art. 55 - Rinnovo – Proroga

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
2. Per quanto riguarda i loculi ossari/cinerari già in concessione, in caso di richiesta dei familiari, alla data di scadenza della concessione originaria, questa viene prorogata per la durata di anni 10 (dieci).
3. Il rinnovo è concesso subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari rispettivamente a 1/N della tariffa applicata per ogni specifica tipologia di concessione, al momento del rilascio della concessione integrativa per ogni anno di prolungamento. Il rinnovo è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui al presente regolamento, ed è una concessione una volta sola. Eventuali altri rinnovi sono concessi dalla amministrazione secondo le disponibilità degli spazi.
4. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario come da presente regolamento.

5. Gli uffici comunali tengono uno scadenziario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Art. 56 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale o all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni.

Art. 57 - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, i resti mortali o le ceneri ivi collocati siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
3. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo o qualora la sepoltura non risulti da regolare atto di concessione.

CAPITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 - Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Nelle sepolture private in essere nell'impossibilità di individuare il concessionario a norma del presente regolamento, **chiunque ritenga di poter vantare la titolarità** di diritti d'uso in base a normative precedenti, può presentare

all'Amministrazione comunale gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:

- a) che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
 - b) l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo concessionario.
3. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Si precisa che laddove all'interno del presente Regolamento viene fatto riferimento alla figura del Sindaco, le competenze ad esso attribuite, non rientranti in funzioni proprie, sono state delegate ai Dirigenti competenti del comune.

Art. 59 - Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dalla Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Art. 60 - Trasgressioni e sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000, nonché dalla Legge 24.11.1981, n° 689. Agli accertamenti provvede il personale del comune.

Allegato A

TARIFFE – PRESTAZIONI

Concessioni

Concessione Cellette ossario/cinerarie	Euro 400,00.-
Concessione lapidi ricordo sui muri perimetrali del cimitero	Euro 100,00

Servizi

Inumazione	Euro 158,00.-
Esumazione straordinaria, traslazione e condizionamento di salma richiesta dai privati	Euro 350,00.-
Assistenza per autopsie a richiesta dell'autorità giudiziaria	Rimborso integrale dell'importo conseguente
Uso camera mortuaria	Euro 0,00
Partecipazione cremazione cadavere	Euro 0,00
Partecipazione cremazione esiti (escluso altri oneri)	100 %

Allegato B

PLANIMETRIA LOCULI CIMITERO DI SOVER

Allegato C

PLANIMETRIA LOCULI CIMITERO DI MONTESOVER

Allegato D

PLANIMETRIA LOCULI CIMITERO DI PISCINE